

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

(Estratto dal Piano delle Attività Commerciali)

Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 09.03.2001)

Articolo 1 - Il commercio su aree pubbliche

Articolo 2 - Disciplina urbanistica

Articolo 3 - Il commercio su posteggi

Articolo 4 - Modalità del commercio su aree pubbliche itinerante

Articolo 5 - Modalità del commercio su aree-a posto fisso

Articolo 6 - Modificazione del contenuto merceologico della autorizzazione

Articolo 7 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche.

Articolo 8 - Modalità di esercizio del commercio itinerante

Articolo 9 - Individuazione di aree mercatali e loro disciplina

Articolo 10 - Autorizzazioni stagionali

Articolo 11 - Adempimenti per l'inizio dell'attività

Articolo 12 - Istituzione di un mercato

Articolo 13 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

Articolo 14 - Modificazione dei mercati

Articolo 15 - Orari

Articolo 16 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi

Articolo 17 - Trasmissione della concessione dei posteggi

Articolo 18 - Sanzioni

Articolo 19 - Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico

Elenco mercatini rionali coperti

Elenco mercatini rionali scoperti in aree recintate

Elenco mercatini rionali scoperti su strada pubblica

Elenco mercatini scoperti su strada pubblica

Articolo 1 - Il commercio su aree pubbliche

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.

Articolo 2 - Disciplina urbanistica

Ai soli fini della disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, si intende per:

- a) mercato nel quale sono ipotizzabili i posteggi e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione sub A), un'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- b) chiosco o costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale. Il manufatto può essere o meno in un mercato o concretare o meno un posteggio
- c) negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato o concretare o meno un posteggio
- d) banchi temporanei, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale: possono essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio

- e) fiera-mercato, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In genere, data la loro natura e caratteristica, consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non comprendono posteggi nel senso tecnico del termine.
- f) Sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
- g) Fiera, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

- a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi,
- b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
- c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati.

I mercati sono distinti in:

- a) mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercati con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie.

Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:

1. mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti.
 2. mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.
- Il Comune di Napoli utilizza ambedue i tipi di mercato.

Il Comune di Napoli consente il commercio su posteggio solo nelle aree esistenti già adibite a tale scopo e in quelle che saranno eventualmente istituite con appositi provvedimenti.

Il commercio itinerante è vietato, salvo le sopradette eccezioni, in tutta la città ai fini della salvaguardia delle zone di interesse paesaggistico, storico e archeologico, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, o di pubblica sicurezza.

Le aree in cui è consentito il commercio itinerante sono quelle già esistenti o quelle che saranno eventualmente individuate con appositi provvedimenti di cadenza annuale.

La individuazione degli spazi in cui è legittima l'itineranza e degli spazi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli, avviene con ordinanza sindacale e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

Articolo 3 - Il commercio su posteggi

Il commercio svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni può essere svolto nel mercato o fuori del mercato, in quanto, l'elemento essenziale è che vi sia un lungo, determinato, concesso per 10 anni e che tale luogo risulti legata l'autorizzazione amministrativa alla vendita dei prodotti alimentari o non alimentari.

I posteggi possono, pertanto, essere sia singoli sia riuniti in mercato.

Articolo 4 - Modalità del commercio su aree pubbliche itinerante

Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentate e non alimentare.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D. lgs. 114/1998 è rilasciata ai residenti o, in caso di società di persone, a quelle che hanno nel Comune di Napoli sede legale.

L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nelle fiere nonché nelle fiere mercato e nelle sagre.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito.

L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del DLGS 114/1998.

Lo stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, con l'approvazione del regolamento, a far data dal 10.04.2000.

L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.

Rimangono confermate le concessioni di suolo già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le concessioni di suolo per il commercio itinerante vengono rilasciate ad istanza dell'interessato ed in caso di più domande concorrenti se procede a mezzo di sorteggio.

Per le manifestazioni organizzate e non disciplinate già secondo diversi regolamenti si prevede l'assegnazione con forme di evidenza pubblica: dell'evento viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio di apposita ordinanza e le domande di partecipazione alla fiera, fiera-mercato o sagra, in bollo competente, devono pervenire al Comune di Napoli, secondo le modalità prescritte dalle vigenti leggi in materia di commercio su aree pubbliche, entro e non oltre 60 giorni da quello precisato per l'inizio del mercato i sagra. Il termine è perentorio. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle pervenute al Comune, entro e non oltre detto termine. La graduatoria degli ammessi e non ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

Articolo 5 - Modalità del commercio su aree-a posto fisso

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso sono rilasciate per i settori alimentari e non alimentari solo con riferimento al posteggio.

Per rilasciare autorizzazione di tipo A, mediante l'utilizzo decennale di un posteggio, che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, il Comune deve disporre di posteggi disponibili e deve avere seguito la procedura prevista dalla legge regionale per la comunicazione alla Regione Campania entro il 30 luglio dei posteggi stessi nei mercati.

Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) l'elenco dei posteggi disponibili.

Il Comune dopo la pubblicazione sul B.U.R.C. da parte del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro 45 giorni dall'inoltro dell'elenco da parte del Comune stesso, emana il Bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione con procedure trasparenti e di evidenza pubblica dei posteggi stessi, precisando nel bando il luogo, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni altra notizia utile per fornire la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.

I bandi comunali verranno pubblicati sul B.U.R.C.

Gli operatori devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C., per raccomandata, le domande di partecipazione ai bandi.

Stabiliti gli assegnatari, in conformità ai criteri di assegnazione, il Comune di Napoli curerà la pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verranno rilasciati:

- il provvedimento di assegnazione del posteggio
- la relativa autorizzazione annonaria

Di tale rilascio, entro 10 giorni, verrà effettuata apposita annotazione o verrà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono conferite di diritto con l'approvazione del regolamento, a far data dal 10-04-2000.

L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune.

Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazioni del Piano comunale.

Rimangono, comunque, confermati i posteggi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6 - Modificazione del contenuto merceologico della autorizzazione

La modifica del contenuto merceologico dell'autorizzazione può essere richiesta al Comune dell'operatore.

Il Comune di Napoli consente la modifica dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia di prodotti, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 7 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche.

Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare al Servizio commercio al dettaglio tutte le variazioni di residenza per consentire al Comune di trasmettere al Comune di nuova residenza tutti i dati necessari.

Articolo 8 - Modalità di esercizio del commercio itinerante

Gli operatori itineranti devono, comunque munirsi delle concessioni di suolo pubblico, salvo che non intendano evitare la sosta ed esercitare l'attività con strutture mobili; in tale ipotesi la sosta non può essere prolungata oltre i trenta minuti.

Pertanto il commercio itinerante può svolgersi su aree concesse in occupazione di suolo pubblico ovvero senza necessità di concessione di aree, sempre che le aree stesse non siano interdette all'itineranza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Gli operatori che esercitano al di fuori dei mercati regolarmente istituiti o dei posteggi isolati (con chioschi, ristori mobili collocati in via permanente o altre strutture fisse) sono considerati itineranti: le eventuali aree per la sosta sono genericamente indicate precisando le condizioni di esercizio che devono tenere conto della libertà di svolgere le attività economiche, delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela dell'igiene pubblica.

I venditori stagionali di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che operano nell'ambito di parchi di divertimento, fiere e luoghi di traffico intenso possono sostare anche oltre il tempo fissato, ma, comunque, non oltre le tredici ore e non più di 50 giorni annui.

Le presenze dei punti di sosta per la vendita di fiori nelle prossimità dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti costituiscono commercio itinerante e non soggiacciono alla disciplina dei tempi dell'itineranza.

Articolo 9 - Individuazione di aree mercatali e loro disciplina

La definizione delle aree di mercato, da parte del Comune di Napoli, terrà conto:

- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
- b) delle norme in materia di viabilità;
- c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
- e) di ogni altro motivo di pubblico interesse.

Per i mercati non specializzati saranno previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Affidate a apposite aree di mercato saranno riservate ai produttori diretti.

Il Comune dovrà eseguire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

Articolo 10 - Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate ai residenti per periodi di tempo non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni

Articolo 11 - Adempimenti per l'inizio dell'attività

La richiesta di autorizzazione va presentata sul Modello di comunicazione approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'industria autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'Articolo 5 del decreto Legislativo 114/98 e, per il commercio su posteggio, la titolarità dello stesso.

Il Comune provvede all'adozione delle proprie determinazioni di rigetto o di accoglimento entro trenta giorni della domanda.

In caso di accoglimento dell'istanza l'autorizzazione verrà rilasciata mediante riconsegna del modello di domanda annotando i dati necessari.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Per le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

Nelle fiere-mercato specializzate, nel relativo provvedimento d'istituzione, si possono riservare siti ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Il Comune di Napoli può consentire che partecipino a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni senza

fine di lucro,a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l' itineranza o possano venir parificati ai soggetti autorizzati.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone ,il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.

Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paese dell'Unione Europea il comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.

Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.

Articolo 12 - Istituzione di un mercato

L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale,previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,maggiormente rappresentative.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) l'organico dei posteggi;
- c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti.

La deliberazione del Consiglio Comunale verrà trasmessa alla Giunta Regionale,Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Per istituire nuovi mercati il Comune accerterà che le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi,siano tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività nonché la possibilità di rispettare le direttive della regione Campania in materia.

Verrà, inoltre, curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari,in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.

Il Comune di Napoli privilegerà, nell'istituire nuovi mercati, le zone che consentono la forma più efficiente di mercato che è quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte: una composta di soli generi non alimentari,e l'altra di generi non alimentari,con zone di generi alimentari ai due estremi ed una parte di non alimentari nella zona centrale. Nei mercati a sviluppo lineare i settori trainanti del flusso dei consumatori della frutta e verdura verranno situati all'estremo meno favorito dall'accessibilità,e quello dei salumi,formaggi e altri prodotti alimentari,all'altro estremo,per far osservare al consumatore l'intera offerta,traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.I mercati di forma mista, costituiti da zone con file incrociate (piazze) e zone con sviluppo lineare (strade), devono rispettare,per quanto possibile,le indicazioni precedenti,collocando nelle zone estreme le merceologie trainanti,con quelle più forti nella zona meno favorita dall'accessibilità.

I mercati da istituire ex novo devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire. Pertanto,i mercati grandi devono essere ricchi di articoli nel settore extralimentare, forzando la crescita della presenza di articoli alternativi e devono garantire una buona presenza di banchi del settore alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura,formaggi e salumi,carni consentite,altri alimentari. Per ottimizzare il mercato,sotto l'aspetto della sua offerta merceologica,il Comune, salvo mercati specifici o esclusivamente non alimentari,in cui si tiene conto delle tradizioni,delle tendenze locali della domanda e dell'offerta dei beni di consumo,privilegerà la seguente proporzione:

settore alimentare: posti-banco minimi 35 per cento del totale

settore extralimentare: merceologie tessile e abbigliamento: 35% del totale

altre merceologie extralimentari: 30 per cento del totale

La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori.

Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da non meno di 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale: essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche.

In tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Articolo 13 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati, i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

Articolo 14 - Modificazione dei mercati

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, ma i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte solo sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.

La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.

La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco, in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

Articolo 15 - Orari

Il commercio su aree pubbliche verrà svolto nei giorni e negli orari stabiliti per ciascun mercato, per ciascun posteggio o per ciascuna ipotesi di itineranza.

Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale e festività stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

Articolo 16 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi

La concessione dei posteggi, sia singoli che nei mercati, ha validità decennale e può essere rinnovata, con atto espresso.

L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene obbligatoriamente mediante bando di gara.

Il bando può essere pubblicato per un singolo sito, per più siti isolati, per uno o più posteggi resisi disponibili in un mercato esistente o per tutti i posteggi di un mercato di nuova istituzione: le predette disponibilità vengono comunque comunicate alla Regione Campania e pubblicate su B.U.R.C.

A seguito della pubblicazione del bando, le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche , purchè il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità
- in subordine al precedente criterio maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

In ulteriore subordine progressivo:

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio di ulteriori titoli di concessione.

I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vengono applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento viene riservato:

- la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti;
- la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.

Il Comune non autorizza lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato e non consente il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Igs. 114/1998.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del D. Igs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.

La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Articolo 17 - Trasmissione della concessione dei posteggi

La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la concessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

Articolo 18 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune di Napoli.

Articolo 19 - Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico

Il Comune , annualmente, effettuerà:

- a) la rivelazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
- b) l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
- c) la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extraalimentare

Con l'approvazione del presente atto si effettua la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;

Il Comune di Napoli curerà, altresì, tutte le collaborazioni al monitoraggio delle rete stabilite al livello della legislazione statale o regionale.

Elenco mercatini rionali coperti

1. Via Monterosa a Secondigliano
2. Via Starza a Bagnoli
3. Montesomma a Secondigliano
4. Via Ghisleri lotto R Scampia
5. Via Gobetti lotto L-M Scampia
6. Via Casale De Bustis
7. Via Tevere a Soccavo
8. Via Livio Andronico
9. Via Lago di Scanno a Ponticelli
10. Via F. Galiani alla Torretta
11. Via Kerbaker ang.- Via Solimena
12. Via Pendio Agnano
13. Via Sannicandro a Barra – Via Forziati
14. Via Marco Polo a Cavalleggeri d'Aosta
15. Via Crlone a Fuorigrotta
16. Via Arena sanità (mercatino Lambo)
17. Via Stadera a Poggioreale (mercatino Lambo)
18. Piazzetta Pontecorvo (mercatino Lambo)
19. Via Arenaccia (mercatino Lambo)
20. Via Cumana (mercatino Lambo)

Elenco mercatini rionali scoperti in aree recintate

1. Cupa Mastellone

2. Via Nerva a Soccavo
3. Via Cumana
4. Via Caramanico

Elenco mercatini rionali scoperti su strada pubblica

1. Via De Bustis
2. Viale Virgilio
3. Rione Lieti
4. Via della Resistenza
5. Via del Parco IV Aprile
6. Via Taverna del Ferro
7. Via M. Gigante
8. Via E. Toti
9. Via Baracca
10. Via Vergini
11. Via Mario Pagano
12. Via A. Di Massimo
13. Viale del Poggio
14. Via Torelli
15. Via T. Campanella

Elenco mercatini scoperti su strada pubblica

16. Via V. Imbriani
17. Via Vicinale Cupa S. Severino
18. Via del Cassano
19. Via Alveo Artificiale
20. Via S. Maria del Pianto
21. Via Emiciclo di Poggioreale
22. Via del Riposo
23. Via Cerlone
24. Piazza Cesare Fera
25. Via G. A. Campano
26. Piazza Gravina – Via Zurlo
27. Piazza Mancini
28. Piazza Garibaldi da civ. 45 a 84
29. Via S. Candida
30. Via Ferrara
31. Rione Berlingieri
32. Via S. Antonio Abate
33. Via Caio Asinio Pollio
34. Via Capri
35. Piazza e Via Pignasecca
36. Piazza Montesanto
37. Piazza S. Anna a Capuana
38. Via Merliani